

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA

PROVINCIA DI CREMONA

ORDINANZA SINDACALE N. 10/2017 del 9 giugno 2017

IL SINDACO

PREMESSO che:

- In data 6 giugno 2017, il territorio comunale è stato interessato da un evento atmosferico di particolare gravità ed intensità, culminato in una tromba d'aria.
- La predetta tromba d'aria ha cagionato diversi ed anche ingenti danni agli edifici privati e pubblici.
- In particolare, l'edificio della Scuola dell'Infanzia, sito in via Ponte Rino n. 1, ha subito rilevanti e gravi danni al tetto.

DATO ATTO che, stante la non agibilità e la non funzionalità dell'edificio scolastico, con precedente ordinanza sindacale, è stata disposta la chiusura del medesimo edificio da mercoledì 7 giugno 2017 a venerdì 09/06/2017.

RILEVATO, a seguito dei successivi accertamenti effettuati, che permane la condizione di non agibilità e di non funzionalità dell'edificio scolastico. Stante la presente situazione, al fine di garantire la corretta continuazione delle attività ludico-didattiche, sono stati avviati contatti con la Direzione didattica e con gli altri Comuni, proprietari di altri edifici scolastici "disponibili. A seguito degli indicati contatti, è stata individuata, quale idonea sede provvisoria e sostitutiva, la Scuola Primaria di Cremosano (sita in via A. Spini n. 2) per il restante periodo di attività dal 12 giugno 2017 al 30 giugno 2017.

RICORDATO che:

- Ai sensi del 4° comma dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
- La tipologia di ordinanza, delineata dalla riportata disposizione normativa, fa riferimento alla cd. "*ordinanza contingibile ed urgente*", cioè, come indicato dalla dottrina, un atto a contenuto atipico, che l'amministrazione, sulla base di specifiche previsioni legislative, è abilitata ad adottare per fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina di rango primario, ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, ivi compresi i principi generali del diritto dell'Unione europea.
- Il carattere della contingibilità indica un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inadeguati ad eliminarli.
- Il carattere dell'urgenza indica la presenza di un pericolo imminente che deve essere fronteggiato immediatamente.
- La sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, quale presupposto di azione e di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, è pienamente confermato da lungo tempo dalla giurisprudenza: "*Il Sindaco è legittimato ad adottare le ordinanze contingibili ed urgenti, ove ricorra una situazione di pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall'ordinamento* (CdS, Sez. V, n. 1128 del 29/07/1998; in tal senso, anche: CdS, Sez. V, n. 63 del 23/01/1991; TAR Puglia, Sez. Lecce, n. 3598 del 16/11/2000). Più recentemente, è stato correttamente evidenziato che l'elemento imprescindibile di siffatte ordinanze è costituito dall'effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell'adozione della medesima, essendo ininfluenza tanto la prevedibilità dell'evento dannoso, quanto il fatto che la situazione emergenziale sia sorta in epoca precedente (T.A.R. Veneto Sez. II n. 406/2013; Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 21 giugno 2005, n. 8328). Fra l'altro, non va trascurato il fatto che le ordinanze in esame possono e devono essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che eliminarli: "*L'ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare la produzione di tali pericoli*" (CdS, Sez. V, n. 1904 del 02/04/2001; in tal senso, anche Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 490 del 17/01/2002).

- Nella fattispecie in esame si è in presenza di una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità dei soggetti frequentanti l'edificio scolastico. Ciò, anche in piena aderenza al principio di precauzione di matrice comunitaria, secondo il quale, occorre attuare, senza indugio, azioni di contrasto, nelle ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni per le persone o per l'ambiente, pur senza disporre di certezze scientifiche assolute sui reali pericoli, come confermato dalla giurisprudenza: "*Come noto, il richiamato principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione. L'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali*" (CdS, sez. V[^], n. 2.495 18/05/2015; in tal senso, pure: CdS, sez. IV[^], n. 5.525/2014).

VISTI gli artt.13, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".

ORDINA

- 1) La **prosecuzione della chiusura dell'intero edificio scolastico** di Via Ponte Rino n. 1 (Scuola dell'Infanzia), al fine di effettuare i necessari interventi, dal 9 giugno sino al 30 giugno 2017.
- 2) **Il trasferimento, temporaneo e provvisorio, della sede scolastica** (di Via Ponte Rino n. 1) **nella Scuola Primaria di Cremosano** (sita in via A. Spini n. 2) **per il restante periodo di attività dal 12 giugno 2017 al 30 giugno 2017**, al fine di poter continuare le attività ludico-didattiche.

DISPONE

- 3) Che verrà garantito il trasporto scolastico, in forma gratuita, da Campagnola Cremasca a Cremosano (andata e ritorno) mediante il proprio scuolabus.
- 4) Che verrà garantito il servizio mensa in forma gratuita.
- 5) Che ulteriori ed eventuali prescrizioni saranno definite e stabilite con successiva ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar di Brescia o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line.
- Che la presente ordinanza venga comunicata, in qualsiasi modo, alle famiglie degli alunni interessati.
- Che la presente ordinanza venga inviata immediatamente alla Direzione Didattica di Trescore Cremasco.

Campagnola Cremasca, 9 giugno 2017



IL SINDACO
Guerini Rocco Agostino